



CONFINDUSTRIA
Bergamo

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Bergamo
del 27 maggio 2024



www.confindustriabergamo.it

Art. 1 | Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione indirizzata al Presidente di Confindustria Bergamo. La domanda, sottoscritta da soggetto dotato di necessari poteri di rappresentanza, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione e contenere l'espressa accettazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Valori Associativi, della Normativa di Sistema, nonché l'impegno a osservare quanto deliberato dagli Organi Associativi e dalle Articolazioni Interne.
2. La domanda di adesione all'Associazione riporta, fra il resto, l'indicazione della ragione sociale e il codice fiscale, la natura dell'attività esercitata, la sede legale, e - indipendentemente dall'ubicazione - tutte le eventuali sedi secondarie, le unità locali, ivi inclusi stabilimenti e cantieri non temporanei e depositi, il numero dei dipendenti medi impiegati nell'ultimo anno fiscale come risultante dalla visura camerale nonché le generalità e la qualifica del soggetto firmatario.
3. I Soci sono tenuti a notificare all'Associazione: (i) entro 30 (trenta) giorni, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, le variazioni dei dati di cui al precedente comma e comunque di tutti quei dati necessari per l'aggiornamento del Registro Soci di Confindustria Bergamo e (ii) annualmente tutte le informazioni necessarie all'Associazione per il calcolo dei Contributi Associativi nonché quelle informazioni aggiuntive necessarie all'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività.
4. Previa istruttoria condotta dall'Associazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema Confindustria nonché in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie dei Soci e - in caso di Soci Effettivi - nella Categoria Merceologica di riferimento in base all'attività svolta, la domanda di adesione all'Associazione viene sottoposta al Consiglio Generale per la relativa delibera, sentito obbligatoriamente in via preventiva il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento. Detto parere si considera positivo in caso di mancata risposta trascorsi 7 (sette) giorni dalla trasmissione, tramite posta elettronica ordinaria, della copia della domanda di ammissione.
5. Sulle domande di adesione dei Soci Effettivi il Consiglio Generale delibera a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti, mentre sulle domande di adesione dei Soci Aggregati e dei Soci Collettivi è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
6. Nei casi di urgenza, la domanda di adesione può essere approvata dal Presidente, sentito obbligatoriamente il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento, informandone il Consiglio Generale nella prima riunione utile.
7. La decisione negativa sulla richiesta adesione all'Associazione assunta dal Consiglio Generale - ovvero dal Presidente nei casi previsti - è comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata.
8. In caso di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della delibera del Consiglio Generale o della decisione del Presidente. Il Collegio Speciale dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni, con decisione inappellabile.
9. La decisione positiva di adesione all'Associazione assunta dal Consiglio Generale - ovvero dal Presidente nei casi previsti - è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata e a tutti i Soci Effettivi.

10. Avverso la delibera di ammissione all'Associazione di un nuovo Socio, uno o più dei Soci Effettivi possono presentare ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, indicando i motivi per cui la domanda di ammissione sarebbe dovuta essere rigettata. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione a tutti i Soci Effettivi di cui al precedente comma. Il Collegio Speciale dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni, con decisione inappellabile.
11. L'Associazione mantiene, anche con modalità elettroniche, un Registro Soci nel quale sono iscritti tutti i Soci di Confindustria Bergamo, con indicazione delle differenti qualifiche di Soci e la Categoria Merceologica di appartenenza. Tutti i Soci sono inoltre iscritti di diritto nel Registro Imprese di Confindustria. Dette iscrizioni certificano la qualifica di Socio a Confindustria Bergamo e l'appartenenza al Sistema Confindustria.

Art. 2 | Convocazione e riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente, in via autonoma.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente ogni volta che ne facciano richiesta (a) il Consiglio Generale, o (b) Soci Effettivi che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del totale dei voti assembleari. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Generale, in via autonoma.
4. L'Assemblea viene convocata mediante posta elettronica da inviarsi a tutti gli aventi diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la prima convocazione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) dell'adunanza, salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza. L'avviso di convocazione deve altresì indicare la data, l'orario e il luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale), salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza, per la seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per Assemblee aventi ad oggetto argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. In apertura dell'Assemblea, il Presidente può, a propria discrezione, proporre all'Assemblea di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, con approvazione da parte dell'Assemblea.
6. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai Soci anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea.
7. Se previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi anche o solo in videoconferenza, a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, (ii) ciascun partecipante in tempo reale sia in grado di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché possa ricevere, trasmettere e visionare la documentazione e (iii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

Art. 3 | Deliberazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita (i) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci Effettivi che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi partecipanti e indipendentemente dai voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione ove, per la valida costituzione, è richiesta la presenza di Soci Effettivi che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) del totale dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
2. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati (i) in base ai Contributi Associativi Ordinari versati nell'anno solare precedente e (ii) con metodo proporzionale e attribuzione decrescente nel rispetto della seguente modalità:
 - (i) da 0 a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) un voto;
 - (ii) da 1.501,00 (euro millecinquecentouno/00) a € 3.000,00 (euro tremila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
 - (iii) da 3.001,00 (euro tremilauno/00) a € 6.000,00 (euro seimila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.650,00 (euro milleseicentocinquecenta/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
 - (iv) da 6.001,00 (euro seimilauno/00) a € 12.000,00 (euro dodicimila/00) un voto aggiuntivo ogni € 1.800,00 (euro milleottocento/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
 - (v) da 12.001,00 (euro dodicimilauno/00) a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) un voto aggiuntivo ogni € 2.100,00 (euro duemilacentocinque/00) o versamento almeno pari alla metà di tale valore;
 - (vi) oltre € 24.001,00 (euro ventiquattromilauno/00) un voto aggiuntivo ogni € 2.400 o versamento almeno pari alla metà di tale valore.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
4. In apertura di ogni Assemblea il Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario, (ii) accertare il diritto di partecipazione dei Soci presenti, il numero di voti di cui sono portatori i Soci Effettivi partecipanti, anche per delega, la validità delle eventuali deleghe nonché la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza assembleare.
5. All'inizio di ciascuna votazione il Presidente provvede ad accertare la presenza del quorum richiesto in relazione alla specifica deliberazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti, fatta eccezione per quanto segue.
6. Le modificazioni dello Statuto di Confindustria Bergamo sono approvate dall'Assemblea con un quorum deliberativo del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.

7. Lo scioglimento di Confindustria Bergamo è approvato dall'Assemblea con *quorum* deliberativo del 65% (sessantacinque percento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 30% (trenta percento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
8. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
9. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce per ciascuna adunanza le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per la registrazione delle espressioni di voto.
10. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto, anche per coloro che eventualmente partecipano all'Assemblea tramite collegamento in videoconferenza e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso, anche tramite il frazionamento dei voti spettanti a ciascun Socio Effettivo. Il Presidente nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto che non può essere, in ogni caso, superiore a un'ora. In tale arco temporale potranno votare anche i rappresentanti dei Soci Effettivi intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
11. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli, ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti riconducibili al singolo votante.
12. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
13. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità di voti il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per un massimo di due volte; successivamente deve necessariamente disporre la votazione a scrutinio palese.
14. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
15. La votazione in merito alle modifiche dello Statuto di Confindustria Bergamo e al suo scioglimento avviene con voto palese tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti in modo tale da poter ricondurre la votazione al votante, ovvero con appello nominale dei Soci Effettivi in ordine alfabetico, da parte del Presidente.
16. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, un numero di Soci Effettivi che rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti in Assemblea possono richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
17. In caso di delibere su cariche elettive, il Presidente provvede alla comunicazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero delle preferenze conseguite.
18. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto e al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso, ove previsto.

19. Per ciascuna Assemblea, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i Soci presenti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
20. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data dell'adunanza assembleare cui si riferisce, a pena di decadenza.
21. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa, anche in caso di mancata partecipazione alla Assemblea per la quale si chiede la consultazione del verbale: (i) per i Soci in regola con gli obblighi associativi e in possesso della qualifica di Socio alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale, e (ii) per tutti i componenti degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne in carica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
22. Il rilascio di eventuali estratti dei verbali delle Assemblee avviene a cura del Direttore Generale.

Art. 4 | Referendum per modifiche statutarie

1. È facoltà del Presidente, su proposta del Consiglio Generale, sottoporre ai Soci Effettivi un referendum per l'approvazione di modifiche allo Statuto. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice e comprensibile per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
2. L'indizione del referendum deve avvenire con comunicazione scritta, da inviarsi a tutti gli aventi diritto tramite posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data di apertura della votazione, contenente: (i) una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum, con allegato l'intero testo statutario sottoposto a votazione, (ii) l'indicazione del periodo di tempo nel quale gli aventi diritto hanno possibilità di esprimere il proprio voto, (iii) i due scrutatori designati, e (iv) la data e l'orario dello scrutinio.
3. Il referendum si svolge con voto palese espresso tramite supporto cartaceo o strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità della votazione al votante.
4. Hanno diritto di voto al quesito referendario tutti i Soci Effettivi che avrebbero diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea eventualmente convocata nel periodo nel quale viene concessa la possibilità di esprimere il voto referendario.
5. In sede di referendum ciascun Socio Effettivo dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.
6. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre si tiene conto delle schede nulle.
7. Il quesito referendario si considera approvato con una maggioranza qualificata del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
8. Il referendum e i risultati sono trascritti nel libro delle Assemblee.

Art. 5 | Convocazione e riunioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. All'inizio di ciascun semestre solare il Presidente comunica ai componenti del Consiglio Generale un calendario di massima delle adunanze consiliari, salva la facoltà di modificare detto calendario successivamente.
2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente (i) in via autonoma, o (ii) su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio Generale, ovvero (iii) su richiesta scritta del Collegio dei Revisori, limitatamente alle materie connesse con l'esercizio delle funzioni loro attribuite. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio Generale viene convocato direttamente: (i) da almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio Generale, o (ii) dal Collegio dei Revisori, limitatamente alle materie connesse con l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Il Consiglio Generale viene convocato mediante posta elettronica da inviarsi a tutti i suoi componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) ove si terrà il Consiglio Generale, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere comunicata almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio Generale. La convocazione in via d'urgenza del Consiglio Generale non è ammessa per argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. Con le medesime formalità utilizzate per la convocazione del Consiglio Generale, il Presidente può integrare l'ordine del giorno, dando comunicazione ai componenti del Consiglio Generale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
6. In apertura di riunione, il Presidente può, a propria discrezione, proporre al Consiglio Generale di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera del Consiglio Generale.
7. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio Generale anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
8. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio Generale può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Generale, (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (ii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

Art. 6 | Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con esclusione di materie relative ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, ove per la valida costituzione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
2. La partecipazione al Consiglio Generale da parte dei suoi componenti non è delegabile.
3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
4. In apertura di ogni riunione, il Presidente del Consiglio Generale provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consiliare.
5. Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto segue.
6. Le modificazioni dello Statuto sono proposte dal Consiglio Generale all'Assemblea con delibera assunta a maggioranza dei componenti intervenuti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti totali il Consiglio Generale.
7. Lo scioglimento di Confindustria Bergamo è proposto dal Consiglio Generale all'Assemblea con delibera assunta a maggioranza dei componenti totali il Consiglio Generale stesso.
8. Nel caso di partecipazione al Consiglio Generale da parte di un suo componente a più titoli, lo stesso avrà diritto all'esercizio - in ogni caso - di un solo voto.
9. All'inizio di ciascuna votazione il Presidente provvede ad accertare la presenza del *quorum* specifico richiesto in relazione alla specifica deliberazione. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
10. Il Presidente del Consiglio Generale stabilisce per ciascuna riunione le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per le espressioni di voto.
11. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto anche per coloro che eventualmente partecipino tramite collegamento in videoconferenza; e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso. Il Presidente nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto. In tale arco temporale potranno votare anche i componenti del Consiglio Generale intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
12. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante.
13. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

14. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.
15. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
16. La votazione in merito alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento di Confindustria Bergamo avviene con voto palese su supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante ovvero con appello nominale da parte del Presidente dei componenti del Consiglio Generale, in ordine alfabetico.
17. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
18. In caso di votazioni inerenti delibere elettive, il Presidente provvede alla proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite da ciascuno.
19. Le deliberazioni del Consiglio Generale, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.
20. Per ogni riunione del Consiglio Generale, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti; (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Generale tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio Generale.
21. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni consiliari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
22. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio Generale in carica alla data della riunione per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
23. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.

Art. 7 | Convocazione e riunioni del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma su base mensile, a eccezione dei periodi festivi. All'inizio di ciascun semestre solare il Presidente comunica ai componenti del Consiglio di Presidenza un calendario di massima delle adunanze consiliari, con facoltà di modificarlo successivamente.
2. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente (i) in via autonoma o (ii) su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti dello stesso Consiglio di Presidenza. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Presidenza entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio di Presidenza può essere convocato direttamente da almeno tre dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Presidenza viene convocato mediante posta elettronica, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) ove si terrà il Consiglio di Presidenza, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione.
5. Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito anche in assenza di regolare convocazione con la presenza di tutti i suoi componenti.
6. In apertura di riunione, il Presidente, a propria discrezione, può proporre al Consiglio di Presidenza di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera del Consiglio di Presidenza.
7. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio di Presidenza anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
8. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Presidenza può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Presidenza, (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (iii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

Art. 8 | Deliberazioni del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio di Presidenza da parte dei suoi componenti non è delegabile.
2. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
3. In apertura di ogni riunione, il Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consigliare.
4. Le votazioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo a scrutinio palese. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente prevale.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

6. Per ogni riunione del Consiglio di Presidenza, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione e degli interventi, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Presidenza tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio di Presidenza.
7. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza devono essere notificate all'Associazione, nella persona del Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
8. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio di Presidenza in carica alla data del Consiglio di Presidenza per il quale si richiede di accedere al relativo verbale.
9. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.

Art. 9 | Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti Elettivi

1. La Commissione di Designazione è composta dagli ultimi tre Past-President dell'Associazione purché privi di incarichi politici, elettivi e non, e rappresentanti di Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi. Nell'impossibilità di uno o più degli ultimi tre Past-President di esser parte della Commissione di Designazione, si procede con la cooptazione (i) in primo luogo, del o dei Past-President precedenti a ritroso, e successivamente, se necessario, (ii) dei componenti in carica del Consiglio Generale più anziani d'età, con modalità decrescente, sino al completamento della terna.
2. La Commissione di Designazione opera anche in caso di temporaneo impedimento di uno dei tre componenti; in caso di impedimento di due o tutti i componenti o di impedimento definitivo di anche solo un componente si provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma precedente, sino a completare la terna.
3. La Commissione di Designazione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, su impulso del Past-President più anziano di carica fra quelli componenti la Commissione di Designazione, o in difetto, su impulso congiunto degli altri due componenti.
4. La Commissione di Designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica.
5. Le attività consultive della Commissione di Designazione hanno una durata massima di 8 (otto) settimane, decorrenti dalla data del suo insediamento, e devono coinvolgere un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci. Le attività consultive devono prevedere l'ammissione di modalità alternative all'audizione in presenza dei rappresentanti dei Soci - comunque in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze e anche modalità di consultazione scritta quali e-mail e lettere riservate.
6. Nella riunione di insediamento, la Commissione di Designazione invia: (i) comunicazione al Presidente del proprio formale insediamento e della propria effettiva composizione, (ii) comunicazione a tutti i Soci del calendario, costituito da un minimo di cinque date, per lo svolgimento delle attività consultive di cui al comma precedente, e (iii) comunicazione ai Soci Effettivi per sollecitare l'invio di eventuali autocandidature, con i relativi programmi, entro il termine delle prime due settimane delle attività consultive di cui al comma precedente.

7. In aggiunta ai possibili candidati le cui autocandidature sono state ricevute nelle prime due settimane, nel corso delle attività consultive, la Commissione di Designazione ha piena discrezionalità di fare emergere eventuali altri candidati alla carica di Presidente.
8. Eventuali candidati che abbiano certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, calcolati con riferimento alla data d'insediamento della Commissione di Designazione, possono presentare la propria candidatura entro il termine finale delle attività consultive della Commissione di Designazione. La certificazione deve avvenire tramite documentazione sottoscritta dai Soci Effettivi sostenitori, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento di Attuazione dello Statuto ed entro la conclusione delle attività consultive.
9. La Commissione di Designazione richiede al Collegio Speciale dei Probiviri di verificare e rilasciare un parere in relazione al profilo professionale e personale, nonché ai requisiti morali e di onorabilità, oltre ai requisiti aggiuntivi richiesti dal presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, sui candidati che intende presentare al Consiglio Generale, in aggiunta a quei candidati che, ai sensi del comma precedente, hanno certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto.
10. Al termine delle attività consultive la Commissione di Designazione redige una relazione finale di sintesi:
 - (i) sulle attività svolte nel corso della propria attività e delle relative consultazioni e sulle indicazioni emerse dalle attività consultive;
 - (ii) sulla presentazione sino a un massimo di 3 (tre) candidati, in aggiunta a quei candidati che, ai sensi del comma precedente, hanno certificato di raccogliere il consenso di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto;
 - (iii) sulle valutazioni svolte dal Collegio Speciale dei Probiviri rispetto ai candidati di cui al punto che precede.
11. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale tramite lettura da parte del più anziano di carica dei componenti della Commissione di Designazione. A tale adunanza del Consiglio Generale possono partecipare i candidati alla designazione, i quali hanno facoltà di rilasciare dichiarazioni programmatiche prima della votazione del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale designa quindi il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea all'interno dei candidati proposti dalla Commissione di Designazione.
12. La votazione del Consiglio Generale per l'identificazione del designato Presidente si svolge obbligatoriamente a scrutinio segreto, anche in caso di unico candidato, espresso con scheda recante, in caso di due o più candidati, l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico, e, in caso di candidato unico, la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di Designazione. In caso di pluralità di candidati, ciascun componente il Consiglio Generale potrà votare un solo candidato.
13. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione del Consiglio Generale, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

14. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum deliberativo necessario:
 - (i) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
 - (ii) in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se anche in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare la riunione a una nuova data: entrambe le candidature si considerano respinte in caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in detta terza votazione;
 - (iii) in caso di tre o più candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se anche in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si ripete immediatamente la votazione; laddove anche in tale occasione non venga raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare la riunione a una nuova data: entrambe le candidature si considerano respinte in caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in detta quarta votazione.
15. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio Generale, la Commissione di Designazione decade e se ne insedia una nuova, costituita come segue. In primo luogo dai Past-President precedenti a quelli componenti la Commissione di Designazione nella sua prima costituzione, procedendo a ritroso. Successivamente, se necessario, con i componenti del Consiglio Generale più anziani d'età, con modalità decrescente, sino al completamento della terna. L'iter procedurale per l'identificazione del Presidente designato si ripete secondo le disposizioni precedenti.
16. Non è ammessa la presentazione diretta di ulteriori candidature durante le adunanze del Consiglio Generale o dell'Assemblea.
17. Il Presidente, una volta designato dal Consiglio Generale - ovvero il Presidente in carica trascorso il primo biennio del proprio mandato - elabora il programma biennale di attività e individua tra i rappresentanti dei Soci Effettivi i Vice-Presidenti elettivi, cui eventualmente attribuire deleghe o incarichi finalizzati alla migliore attuazione del programma.
18. Il Presidente designato - ovvero quello in carica, trascorso il primo biennio del proprio mandato - deve comunicare in via riservata al Collegio Speciale dei Probiviri i nomi dei Vice-Presidenti elettivi che intende designare, al fine di acquisirne il parere sul profilo professionale e personale, etico e morale e verificarne il possesso del requisito del doppio inquadramento.
19. Successivamente, in una riunione comunque precedente l'Assemblea ordinaria elettiva, il Consiglio Generale delibera sul programma biennale di attività e sulla proposta di nomina dei Vice-Presidenti elettivi affinché l'Assemblea possa procedere con la nomina del Presidente, se previsto, dei Vice-Presidenti elettivi e del programma biennale di attività.
20. In caso di voto negativo, il Presidente designato - ovvero quello in carica, trascorso il primo biennio del proprio mandato - dovrà proporre al Consiglio Generale, in un successivo aggiornamento della riunione, Vice-Presidenti elettivi e programma biennale di attività, almeno in parte, differenti da quelli presentati in precedenza. Se il voto è ancora negativo, in caso di Presidente designato lo stesso non è più tale, una nuova Commissione di Designazione si insedia e il procedimento sopra descritto si ripete, mentre in caso di Presidente in carica, lo stesso propone, in una nuova riunione di Consiglio Generale, Vice-Presidenti elettivi e programma biennale di attività, almeno in parte, differenti da quelli presentati in precedenza.

21. Entro il 31 luglio l'Assemblea elegge con una votazione unica il Presidente, ove previsto, i Vice-Presidenti Elettivi e il programma biennale di attività proposto a maggioranza dei presenti e con voto a scrutinio segreto, espresso con scheda recante la scelta fra approvazione o non approvazione. Nel computo del *quorum* non si tiene conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
22. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo in Assemblea, si ripete immediatamente la votazione; se in tale occasione non viene raggiunto il *quorum* deliberativo si procede ad aggiornare l'Assemblea a una nuova data e se anche in tal caso non è stato raggiunto il *quorum* deliberativo, la delibera sul Presidente designato, se prevista, sul programma di attività e sulla nomina dei Vice-Presidenti elettivi si intende respinta. In tal caso si insedia una nuova Commissione di Designazione, ove prevista l'elezione del Presidente, e l'iter descritto nel presente articolo si ripete.

Art. 10 | Cariche Associative

1. Possono candidarsi alle cariche associative solo coloro che:
 - (i) non abbiano riportato condanne iscritte nel Casellario Giudiziale, ancorché non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi quali lesive dell'immagine dell'Associazione e dell'organizzazione confederale;
 - (ii) non abbiano procedimenti penali in corso per i reati previsti nelle delibere di Giunta confederale del 10 settembre 1992 (Direttiva di Attuazione del Codice Etico Confederale) e del 28 gennaio 2010 (Delibera per la tutela della trasparenza nelle associazioni del Mezzogiorno) e loro successive modifiche o integrazioni;
 - (iii) non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla delibera della Giunta confederale del 12 marzo 2003 (Delibera della Giunta confederale su cariche associative e incarichi politici) e sue successive modifiche o integrazioni;
 - (iv) non siano soggetti a misure interdittive dal ricoprire cariche pubbliche.
2. Non possono altresì candidarsi o comunque ricoprire qualsiasi carica associativa coloro che ricoprono incarichi politici, elettivi e non (comprendendosi per tali anche la mera candidatura per qualsiasi tipo di elezione politica e/o l'assunzione di qualsivoglia posizione in un partito o in un movimento politico), anche secondo quanto previsto dalla Normativa di Sistema.
3. Per poter ricoprire cariche elettive negli Organi Associativi o il ruolo di Presidente in una Articolazione Interna, i rappresentanti dei Soci Effettivi devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
4. Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche associative è accertato, sulla base di una specifica dichiarazione del Socio Effettivo, al momento della candidatura del proprio rappresentante dal Collegio Speciale dei Probiviri.

5. Per l'accesso alle cariche dei componenti del Consiglio di Presidenza è richiesto il "doppio inquadramento" del Socio Effettivo di cui il componente è rappresentante, ossia il soddisfacimento delle seguenti condizioni, anche in base alle risultanze delle visure camerali e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, paragrafo 1, numero 1):
 - (i) adesione a Confindustria Bergamo e all'associazione di settore competente, dell'impresa o dell'unità locale del Socio Effettivo, con il maggior numero di dipendenti, situata all'interno della Provincia di Bergamo, nonché
 - (ii) nel solo caso in cui l'impresa o unità locale del Socio Effettivo con il maggior numero di dipendenti sia ubicata al di fuori della Provincia di Bergamo, adesione della stessa all'associazione territoriale e di settore di Confindustria competenti.
6. Il requisito del "doppio inquadramento" deve sussistere per il Socio Effettivo di riferimento:
 - (i) per quanto riguarda il Presidente, al momento della autocandidatura, o della candidatura da parte della Commissione di Designazione;
 - (ii) per quanto riguarda i Vice-Presidenti elettivi, al momento dell'elezione in Assemblea;
 - (iii) per quanto riguarda il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, al momento dell'elezione nell'Articolazione Interna competente.
7. Il requisito del "doppio inquadramento" deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri. In caso di insussistenza del requisito, il Socio Effettivo di cui l'interessato è rappresentante deve regolarizzare la propria posizione, presentando le necessarie domande di adesione entro 7 (sette) giorni.
8. Decorso inutilmente tale termine:
 - (i) l'autocandidatura non è procedibile;
 - (ii) in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni della Commissione di Designazione, la candidatura non è procedibile;
 - (iii) il Vice-Presidente elettivo designato non è eleggibile;
 - (iv) i candidati alla carica di Presidente del Comitato Piccola Industria o di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori non sono eleggibili nell'organo dell'Articolazione Interna competente.
9. La mancata certificazione del Collegio Speciale dei Probiviri rende improcedibile la candidatura.
10. Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche associative deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica.
11. In caso di perdita del requisito del "doppio inquadramento" per i Soci Effettivi i cui rappresentanti si siano candidati ovvero ricoprano una carica associativa che ne richiede il rispetto, il Collegio Speciale dei Probiviri deve invitare il Socio Effettivo interessato a regolarizzare entro 30 (trenta) giorni il requisito del "doppio inquadramento" e, qualora questo non avvenga, dichiarare la decadenza dalla carica dei rappresentanti, senza possibilità di rielezione per due mandati successivi.

12. Il soggetto che ricopre una carica associativa decade dalla stessa, a titolo esemplificativo e non esclusivo, al ricorrere di anche una sola delle seguenti circostanze:
 - (i) perdita dei requisiti di moralità;
 - (ii) grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica;
 - (iii) mancato intervento alle rispettive riunioni per tre volte consecutive o alla metà delle riunioni indette in ciascun anno solare, senza giustificato motivo, da comunicarsi prima dell'inizio della relativa riunione;
 - (iv) per quanto riguarda i Probiviri, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno la metà delle riunioni indette in ciascun anno solare;
 - (v) decadenza dalla posizione aziendale richiesta per la carica ricoperta in riferimento al Socio specifico nei confronti del quale tale requisito sussisteva al momento della nomina;
 - (vi) motivi tali da rendere incompatibile, impossibile o inappropriata la permanenza nella carica ricoperta.
13. I titolari di cariche associative devono prontamente comunicare al Collegio Speciale dei Probiviri il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma e, se del caso, presentare prontamente le proprie dimissioni dalla carica.
14. In caso di mancanza di dimissioni spontanee, il Collegio Speciale dei Probiviri delibera l'immediata decadenza della carica associativa, anche su istanza dell'Organo Associativo ovvero dell'organo dell'Articolazione Interna di appartenenza. Avverso detta decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri.
15. Nei casi di decadenza sanciti dal Collegio Speciale dei Probiviri la mancata rieleggibilità è disposta per almeno due mandati successivi.
16. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento virtuoso a tutela dei valori etici del sistema associativo. È facoltà del Collegio Speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

Art. 11 | Sostituzione nelle cariche associative

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto, in qualsiasi caso di cessazione da una carica associativa, si deve procedere alla sostituzione del componente cessato.
2. Nel caso in cui uno o più Vice-Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone una proposta al Consiglio Generale per la cooptazione dei sostituti, previa verifica dei requisiti da parte del Collegio Speciale dei Probiviri. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del componente cessato. Della nuova nomina viene data comunicazione alla prima Assemblea utile.
3. Il titolare di una carica associativa che voglia rinunciare alla stessa deve darne comunicazione scritta all'Organo Associativo ovvero all'organo dell'Articolazione Interna di appartenenza. La rinuncia di una carica associativa ha effetto se rimane in carica la maggioranza dell'Organo Associativo ovvero dell'organo dell'Articolazione Interna o, in caso contrario, dal momento in cui l'Organo Associativo ovvero l'organo dell'Articolazione Interna è ricostituito.

4. La cessazione della carica, per qualsiasi motivo determinata, da parte del Presidente o del Presidente di una Categoria Merceologica ha effetto immediato in presenza del Vice-Presidente più anziano di età che ne può assumere le funzioni; in mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente o del nuovo Presidente della Categoria Merceologica.
5. Con riferimento a tutti gli altri Organi Associativi e alle Articolazioni Interne - ad eccezione del Presidente - in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione determinata, si provvede con il subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione da parte dell'organo competente. In caso di subentro, a parità di voti assume la carica il primo dei non eletti con maggiore anzianità di età.
6. I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.
7. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 12 | Formazione delle liste per le elezioni

1. Le liste per l'elezione degli Organi Associativi e delle Articolazione Interne sono formate sulla base di candidature.
2. Per i Probiviri e il Collegio dei Revisori, le candidature possono avvenire anche su sollecitazione del Presidente.
3. Il Collegio Speciale dei Probiviri verifica i requisiti dei candidati alle cariche elettive degli Organi Associativi e delle Articolazioni Interne. Avverso l'esclusione dalle liste elettorali è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri.
4. Al fine di incentivare una sana competizione elettorale e un'ampia partecipazione dei Soci alla vita associativa, è opportuno che il numero dei candidati sia superiore al numero di seggi da ricoprire. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, il Collegio Speciale dei Probiviri, accertata l'impossibilità di allargare la competizione elettorale, può convalidare la presentazione di un numero di candidati pari al numero dei seggi da assegnare, ovvero, in mancanza di un adeguato numero di candidati, la conseguente diminuzione del numero di seggi da assegnare.
5. In ogni caso il numero di preferenze esprimibili non può eccedere i 2/3 dei seggi da assegnare. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda elettorale.

Art. 13 | Probiviri: ricorsi, costituzione dei collegi arbitrali, istruttoria e decisioni

1. Sia il Collegio Arbitrale sia il Collegio Speciale sono regolarmente costituiti con la presenza di 2/3 dei componenti e deliberano a maggioranza.
2. Il Collegio Arbitrale e il Collegio Speciale si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o, su sua proposta, ad altra risorsa interna all'Associazione. La segreteria raccoglie le, e cura la tenuta delle, delibere del Collegio Arbitrale e del Collegio Speciale, che sono consultabili dai Soci una volta cancellati i riferimenti alle parti interessate.

3. Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
4. La procedura avanti il Collegio Arbitrale dei Probiviri è così regolata:
 - (i) il ricorso è presentato alla segreteria dei Probiviri entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dei fatti ritenuti pregiudizievoli o dalla loro divulgazione pubblica e, in caso di appello, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della decisione tramite posta elettronica certificata;
 - (ii) il ricorso deve indicare in dettaglio le ragioni del ricorrente e le conseguenti richieste di intervento;
 - (iii) il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari all'importo deliberato dal Collegio Speciale dei Probiviri all'inizio del loro mandato, fino ad un massimo di dieci volte il Contributo Associativo Ordinario minimo, e allegare al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico. Il deposito cauzionale è restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario viene destinato al finanziamento di borse di studio o iniziative formative;
 - (iv) la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, la quale entro i 30 (trenta) giorni successivi deve presentare le proprie controdeduzioni;
 - (v) nei 10 (dieci) giorni successivi il Collegio Arbitrale si costituisce formalmente, nomina il proprio presidente e apre la fase istruttoria;
 - (vi) la ricusazione di un Proboviro è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile per la ricusazione di giudici o arbitri; la decisione è rimessa al Collegio Speciale dei Probiviri. In tal caso, il Collegio Speciale dei Probiviri individuerà il sostituto fra i restanti Probiviri.
5. Il Collegio Arbitrale dei Probiviri decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, può disporre audizioni personali e richiedere l'esibizione di documenti.
6. Il Collegio Arbitrale dei Probiviri giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato a maggioranza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 (trenta) giorni. Il Proboviro dissenziente ha facoltà di far constare il proprio dissenso nel relativo verbale.
7. Il lodo è comunicato alle parti con messaggio di posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.
8. Trascorso inutilmente il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti per superamento del termine. In tal caso, il procedimento arbitrale riprende i propri lavori con la costituzione di un collegio composto dal Collegio Speciale dei Probiviri.
9. In caso di meri errori materiali, il lodo è corretto d'ufficio o su istanza di parte dallo stesso Collegio Arbitrale dei Probiviri.
10. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono appellabili, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla notificazione all'interessato tramite posta elettronica certificata, esclusivamente avanti i Probiviri confederali.
11. I Probiviri confederali, su richiesta del Collegio Arbitrale dei Probiviri, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

12. La decisione del Collegio Speciale può essere impugnata entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di notificazione all'interessato tramite posta elettronica certificata, con ricorso promosso avanti il Collegio Arbitrale. La decisione sul ricorso è assunta dal Collegio Arbitrale nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo accertamento di grave e irreparabile pregiudizio da parte dei Probiviri giudicanti.

Art. 15 | Cessazione del rapporto associativo

1. Il Socio che voglia esercitare il diritto di recesso dall'Associazione deve inviare apposita comunicazione, all'attenzione del Presidente, tramite messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il recesso esercitato dal Socio, che non sia riconducibile alle fattispecie disciplinate dal comma successivo, ha efficacia a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello nel quale il recesso è notificato all'Associazione, se tale notifica avviene entro il 30 di settembre. Diversamente, l'efficacia del recesso decorre dal primo giorno del secondo anno solare successivo alla notifica. Sino all'efficacia del recesso, il Socio mantiene tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Associazione, compreso quello di versare i Contributi Associativi.
3. In caso di voto contrario su delibere di modifica dello Statuto, il Socio può esercitare il diritto di recesso dall'Associazione; in tal caso il recesso ha efficacia della data di ricezione dalla comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
4. Dalla data di efficacia del recesso consegue la cessazione di ogni diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi di competenza calcolati pro quota sino alla data nel quale il recesso ha efficacia.
5. La perdita dei requisiti richiesti per la qualifica di Socio, la presenza di cause oggettivamente ostative al mantenimento del rapporto associativo o la cessazione dell'attività, comporta l'immediata risoluzione del rapporto associativo. La risoluzione decorre dalla data di comunicazione da parte del Socio interessato delle predette circostanze ovvero, dalla data di deliberazione del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza sentito il Socio interessato.
6. Dalla risoluzione del rapporto associativo consegue la cessazione di qualsiasi diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi di competenza dell'anno solare calcolati pro quota sino alla data nel quale la risoluzione ha efficacia.
7. Con la cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto associativo, le persone fisiche rappresentanti del Socio o comunque allo stesso connesse che ricoprono cariche o incarichi dell'Associazione o del Sistema Confindustria decadono dalle relative cariche o incarichi.

Art. 16 | Sanzioni

1. Qualsiasi violazione da parte di un Socio dei propri obblighi associativi è sanzionata in rapporto alla gravità dell'inadempimento o dell'omissione, sentito il Socio interessato, secondo le previsioni che seguono:
 - (i) censura del Presidente, orale o scritta, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere ricondotti alla violazione del Codice Etico e dei Valori Associativi ovvero violazione o omissione di principi associativi, comunicata, a discrezione del Presidente, agli Organi Associativi o nelle Articolazioni Organizzative di riferimento;
 - (ii) sospensione del rapporto associativo per una durata massima di 12 (dodici) mesi - deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza - in caso di morosità nel pagamento dei Contributi Associativi, protratta per almeno 12 (dodici) mesi, ad eccezione della definizione di piani di rientro nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. La sospensione ai sensi del presente comma ha efficacia dalla notifica al Socio interessato con posta elettronica certificata, con contestuale sospensione di ogni diritto derivante dalla qualifica di Socio, fermo restando l'obbligo di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio, compresa la corresponsione dei Contributi Associativi;
 - (iii) risoluzione immediata del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, in caso di:
 - a. gravi violazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi;
 - b. gravi violazioni degli obblighi associativi, quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
 - c. morosità contributiva in atto da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
 - d. attivazione di una controversia giudiziaria contro l'Associazione senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni per la risoluzione della conflittualità.

La risoluzione del rapporto associativo ai sensi del presente comma ha efficacia dalla delibera del Consiglio Generale. Dalla risoluzione del rapporto associativo, notificata al Socio interessato con posta elettronica certificata, consegue la cessazione di ogni diritto e obbligo derivanti dalla qualifica di Socio, fatta eccezione per la corresponsione - se non ancora versati - ovvero al trattenimento da parte dell'Associazione - se già corrisposti - dei Contributi Associativi calcolati pro quota sino alla data nel quale la risoluzione ha efficacia.
2. Avverso le sanzioni di cui al precedente comma è ammesso in ogni caso ricorso al Collegio Arbitrale dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto a pena di decadenza, tramite posta elettronica certificata, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla notifica della sanzione al soggetto interessato.